

A419 - GIOCHI24/SISAL

Provvedimento n. 20523

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 82 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2009, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal), volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE, e contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nei mercati interessati;

VISTA la propria delibera del 23 settembre 2009, con la quale l'Autorità ha ritenuto di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, atteso che, a seguito di alcune iniziative di Sisal, altri operatori (di seguito, punti vendita a distanza) hanno avuto accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e tra questi, in data 14 settembre 2009, la società segnalante, Giochi24 S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Come evidenziato nel provvedimento di avvio del 27 luglio 2009, la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è stata disciplinata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito, AAMS) attraverso il Decreto direttoriale del 11 giugno 2009 (di seguito, il Decreto), il quale tra le altre cose prevede che possano esercitare tale attività da un lato - *"in regime concessorio ed obbligatoriamente"* - il concessionario Sisal e, dall'altro - *"in regime di autorizzazione e facoltativamente"* - i soggetti autorizzati alla raccolta a distanza di giochi e scommesse (articolo 3 del Decreto).

2. In materia di svolgimento del gioco, l'articolo 6, comma 2, del Decreto prevede che *"Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso"*.

Inoltre, l'articolo 4 del Decreto prevede che i soggetti legittimati a svolgere la raccolta a distanza¹ debbano sottoscrivere con il concessionario un apposito contratto *"proposto dal concessionario ed approvato da AAMS"*, il quale disciplina le modalità della raccolta a distanza e le modalità di pagamento delle vincite.

3. Il concreto svolgimento dell'attività di raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è poi disciplinato da Sisal attraverso le istruzioni tecniche riportate nel *"Kit di Marketing"* e nelle *"Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza"*. Si tratta di documentazione redatta e distribuita dalla stessa Sisal ai soggetti interessati ad ottenere l'allaccio alla propria rete telematica, passaggio necessario per svolgere l'attività di raccolta *on line*.

4. Da tale documentazione emerge, in particolare, che le modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal, così come descritte nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, prevedono un numero limitato e predefinito di modalità di gioco².

Tale previsione si presta a ridurre l'autonomia commerciale dei punti vendita a distanza, i quali devono limitarsi ad offrire le sole modalità di gioco previste da Sisal.

5. Sempre nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza è, altresì, previsto che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai punti vendita a distanza relativamente alla giocata effettuata dal giocatore non vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti³.

In tal modo il punto vendita a distanza viene privato di quelle informazioni necessarie a profilare i propri clienti in modo da proporre agli stessi offerte commerciali e servizi personalizzati, ossia meglio rispondenti alle proprie peculiarità e abitudini di gioco.

6. Inoltre, alcune previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza imporrebbero l'adozione di una serie di ben identificate soluzioni grafiche volte a replicare, da parte dei punti vendita a distanza, lo stile grafico del sito *Internet* di Sisal⁴.

¹ [In quanto in possesso del titolo che li autorizza, più in generale, alla raccolta *on line* di giochi e scommesse.]

² [Capitolo 5 delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, *"Piattaforma di gioco a distanza"*.]

³ [Più specificamente, si tratta di previsioni di cui al paragrafo 4.3.3 *"prenotaAddebito"*, e paragrafo 4.3.4 *"chiudiAddebito"* delle Specifiche di Integrazione.]

7. Da ultimo, ai sensi del Contratto tra Concessionario e punto vendita a distanza⁵ è previsto che qualsiasi iniziativa di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza debba essere previamente concordata con Sisal.

Tutto ciò premesso:

CONSIDERATO che le suddette previsioni (contenute nel Kit di Marketing, nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza) sono suscettibili di limitare l'iniziativa commerciale dei punti vendita a distanza diversi dal concessionario Sisal, così di fatto determinando una discriminazione tra Sisal e gli altri soggetti autorizzati alla raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

RITENUTO, quindi, necessario ampliare l'oggetto dell'istruttoria alle condotte sopra descritte ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE;

DELIBERA

a) di ampliare l'oggetto dell'istruttoria in relazione alle condotte sopra evidenziate, consistenti in previsioni contenute nel Kit di Marketing, nelle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza;

b) che il responsabile del procedimento è il Dottor Emilio Asaro;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Industria e Servizi" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalla società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione "Industria e Servizi" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

⁴ [Il Kit di Marketing imporrebbe il tipo di carattere da utilizzare: ad esempio, "verdana" per i testi della piattaforma di gioco e "dax" per comporre i testi dei banner.]

⁵ [Di cui all'art. 4 del Decreto.]